

## TRIBUNALE DI FERRARA

### UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Circolare n. 5 del 2016

A tutti i curatori e commissari e liquidatori giudiziali

OGGETTO: rapporti riepilogativi semestrali ex art. 33 comma 5 l. fall.

Come noto il rapporto riepilogativo in commento assolve alla funzione di assicurare un idoneo flusso informativo e consentire al GD, prima di tutto, al comitato dei creditori, ed ai creditori tutti, di essere informati circa l'andamento della procedura e eventualmente di proporre osservazioni.

Tale rapporto si compone di due parti necessarie e distinte: 1) il rapporto strictu sensu che deve rendicontare circa la attività svolta, allegare le informazioni diverse ed ulteriori rispetto alla prima relazione ex art. 33. Tale rapporto va compilato in forma non eccessivamente narrativa e utilizzando uno schema omogeneo per tutti i curatori: esso deve essere di rapida ed inequivoca lettura e non è possibile che esso si differenzi per contenuto e approccio a seconda del professionista.

2) Il conto della gestione: che è elencazione dei movimenti delle entrate e delle uscite, ed ha natura strettamente contabile ( spesso tale adempimento non viene effettuato dai curatori).

Il rapporto è prima di tutto destinato al GD: la trasmissione al GD avviene a mezzo del deposito in pct e si perfeziona con tale adempimento. NON è necessaria alcuna presa d'atto del GD, che pare atto pleonastico e che appesantisce inutilmente la procedura.

Inoltre il rapporto deve essere inviato dal curatore o dall'ausiliario al comitato dei creditori, con la indicazione di un termine ( che la legge presuppone ma non indica) di 15 giorni ( che va fissato nella stessa misura da tutti i curatori) per eventuali osservazioni scritte da inviarsi alla pec del curatore e che il curatore depositerà in pct unitamente alle sue repliche.

Decorso il termine per le osservazioni ed entro 15 giorni il curatore trasmetterà il rapporto ( eventualmente con le osservazioni) all'ufficio del registro e, via pec, a tutti i creditori ( ammessi) ed ai titolari di diritti reali sui beni.

Se il comitato dei creditori non è presente l'adempimento sopra in commento è inutile: il rapporto infatti è già alla conoscenza del GD per effetto del deposito e il GD certamente non è vincolato alla forma delle osservazioni scritte onde voglia esercitare la propria funzione di sorveglianza e

suppletiva di controllo ( peraltro si e' notato che spesso il curatore omette di indicare se vi sia o meno il comitato, cosi' come omette di indicare il numero del rapporto).

La prossima adozione per tutte le procedure presenti e future del sistema gestionale Falco consentira' di rendere omogeneo nella forma e nei contenuti l'adempimento in commento pertanto non appare ora necessario fornire un modello di rapporto e di conto della gestione.

Al fine di consentire la analisi comparata dello stato delle procedure occorre che i dati siano allineati ad un momento temporale omogeneo: pertanto viene da ora stabilita una data fissa per i due rapporti **A PRESCINDERE DALLA DATA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.**

In questo modo si potranno estrarre dati utilissimi per il controllo delle procedure e della loro efficienza, ivi compreso il controllo circa le nomine dei coadiutori e legali e la liquidazione dei loro compensi.

Cio' premesso si impartiscono in merito le seguenti

#### DIRETTIVE

- Il rapporto riepilogativo e il conto della gestione andranno **redatti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno** a prescindere dalla data di dichiarazione del fallimento o di apertura della procedura. Essi andranno depositati rispettivamente entro il 15 luglio ed entro il 20 gennaio.
- Il rapporto riepilogativo e il conto della gestione andranno redatti secondo **modelli identici ed omogenei e non in forma libera**: a tale scopo sara' utilizzato il gestionale Falco.
- Il rapporto riepilogativo e il conto della gestione entro il termine sopra indicato vanno depositati in pct: con tale adempimento si esaurisce la comunicazione al GD che non deve ne' prendere atto del deposito ne' disporre l'inserimento dell'atto nel fascicolo, atteso che l'atto ne fa gia' parte. **Non sara' piu' quindi apposto il classico "visto agli atti"**. I rapporti verranno posti a mezzo consolle alla attenzione del GD che ne dara' lettura e fare' le proprie valutazioni eventualmente emanando i necessari provvedimenti o convocando il curatore.
- Dopo il deposito il curatore provvedera' all'invio del rapporto e del conto al CdC assegnandogli il termine di gg 15 per osservazioni a mezzo pec. Se non e' costituito il comitato tale adempimento e' obliterato.

- Decorso il termine dei 15 giorni, o immediatamente se non esiste il comitato dei creditori, il curatore trasmettera' rapporto e conto ed eventuali osservazioni alla CCIAA ed a tutti i creditori come da ultima parte dell'art. 33 l. fall.

Attesa la totale disomogeneita' riscontrata sul punto in commento e quindi la difficile gestione della fase si raccomanda la massima attenzione al rispetto di tali direttive.

Si comunichi via pec ai curatori e si depositi in copia in Cancelleria.

Ferrara 14.1.16

Il Giudice delegato

Anna Ghedini